

# STUDIO LEGALE

AVV. FABRIZIO SCAGLIOTTI

Corso Garibaldi, 5  
35122 – PADOVA  
Tel. 049664535  
Fax 0498781895

AVV. PROF. LUDOVICO MAZZAROLI

e-mail: [fscagliotti@scagliotticarraro.it](mailto:fscagliotti@scagliotticarraro.it)

Padova, 29 dicembre 2015

Al Presidente  
della Giunta regionale del Veneto  
dottor Luca Zaia  
Palazzo Balbi  
Dorsoduro, 3901  
30123 Venezia  
[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

All'assessore regionale  
alla sanità e programmazione  
socio-sanitaria  
dottor Luca Coletto  
Palazzo Balbi  
Dorsoduro, 3901  
30123 Venezia  
[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

Al direttore regionale  
Area Sanità e Sociale  
dottor Domenico Mantoan  
Palazzo Molin  
San Polo, 2513  
30125 Venezia  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

**Oggetto:** bozza di delibera sull' *Effettuazione presso le aziende sanitarie venete di prestazioni radiologiche ed ambulatoriali nei giorni festivi, di sabato e nelle ore serali dei giorni feriali da parte del personale medico - chiarimenti*

Scrivo in qualità di legale officiato dalle associazioni sindacali AAROIEMAC, ANAAO-ASSOMED, ANPO, CIMO, CISL Medici, FASSID Simet, FIALS Medici, FVM, SNR Fassid che mi conferiscono mandato.

Le mie assistite hanno avuto notizia che la regione Veneto ha in animo di adottare una delibera, intitolata come in oggetto, con la quale, rilevato un incremento delle prestazioni a

*seguito di un monitoraggio condotto sulle aziende in merito all'andamento delle prestazioni ambulatoriali e radiologiche effettuate negli orari serali, festivi e di sabato nel corso del 2013 e del 2014 e di un monitoraggio condotto dall'Area Sanità e Sociale sulle prestazioni in orario serale, festivo e prefestivo nei primi nove mesi dell'anno 2015, si dispone che l'apertura dei servizi ambulatoriali e radiologici nei periodi in questione dovrà essere assicurata stabilmente mediante opportune articolazioni degli orari di lavoro delle équipes mediche, con particolare riguardo a quelle di radiologia .....che consentano, nell'ambito delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 7, del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria del 3.11.2005, la presenza negli stessi servizi dei dirigenti medici dalle ore 20 alle ore 24 dei giorni feriali, nelle giornate di sabato (dopo le ore 14) e nei giorni festivi.*

Il testo afferma che si deve *ritenere definitivamente conclusa, con esito positivo, la fase sperimentale dell'iniziativa* e preconizza l'istituzionalizzazione di tale attività.

In merito a tale bozza di delibera sono opportune alcune precisazioni.

L'art. 14, c. 7 del ccnl 3.11.2005, citato nella bozza, dispone che *La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 16. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.*

Dalla lettura dell'articolato si evince chiaramente che esso distingue nettamente l'attività resa nelle dodici ore di lavoro diurne (così individuate dal piano per assicurare le emergenze di cui all'art. 6, c. 1, lett. B) del ccnl 3.11.2005 o, in mancanza di tale determinazione, secondo la tradizionale distribuzione 8-20), la quale è assicurata con la presenza attiva del personale medico, da quella svolta nei periodi notturni (analogamente individuati, oppure compresi nel tradizionale arco 20-8) e nei festivi, garantita attraverso gli istituti della guardia e della pronta disponibilità.

Alle aziende è fatta salva la possibilità di individuare alcuni servizi nei quali la presenza attiva del medico sia *garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.*

Va da sé che il contratto limita le possibilità organizzative delle aziende, prevedendo quale unica alternativa la presenza del medico per le dodici ore diurne, integrata nei notturni e festivi dagli istituti della guardia e pronta disponibilità, oppure la turnazione per le intere ventiquattro ore. Resta dunque escluso che l'attività istituzionale possa essere organizzata, nelle ore notturne, con frazioni di presenza attiva rispetto alle dodici ore totali.

Se dunque l'articolato del testo conosciuto intende stabilire che la presenza del medico dalle ore 20 alle ore 24 e nei festivi si realizza su base volontaria, attraverso gli istituti contrattuali previsti, quali l'acquisto di prestazioni di cui all'art. 55, c. 2 del ccnl 8.6.2000, *nulla quaestio*: qualora invece tale disposizione volesse essere intesa quale imposizione di

un orario istituzionale eccedente le dodici ore diurne (8-20), ma al di fuori della prevista turnazione nell'arco delle intere ventiquattro ore in alternativa all'alternanza tra periodi di presenza attiva nelle ore diurne e attivazione degli istituti della guardia e pronta disponibilità nei periodi notturni e nei festivi, essa sarebbe in contrasto con le previsioni contrattuali e le organizzazioni sindacali che rappresento non potrebbero che appoggiare le iniziative dei loro iscritti volte a far accertare dal giudice l'insussistenza dell'obbligo di renderle con tale modalità.

Va tra l'altro considerato che l'imposizione di una estensione di orario con tali caratteristiche sarebbe del tutto sproporzionata rispetto al numero delle prestazioni serali le quali, pur incrementate come rilevato nel testo proposto, rappresentano una percentuale estremamente esigua rispetto al volume complessivo delle prestazioni della stessa tipologia rese durante le ore diurne, calcolabile in pochi millesimi rispetto al totale.

Si confida pertanto che l'interpretazione da dare a tali disposizioni sia quella che le vede rese su base volontaria, come parrebbero stabilire le indicazioni contenute nella parte finale della citata bozza di delibera, le quali fanno leva, appunto, sull'istituto di cui all'art. 55, c. 2, del ccnl 8.6.2000 e art. 14, c. 6, ccnl 3.11.2005.

Se così fosse sarebbe peraltro opportuno un chiarimento in merito, onde evitare che le aziende possano disporre, in violazione al contratto collettivo, un obbligo a carico del personale medico.

Distinti saluti

Avv. Fabrizio Scagliotti

